

Statuto

della

Federazione Regionale Toscana dei Consulenti Familiari di Ispirazione Cristiana ODV

Art. 1

Denominazione e sede

1. La Federazione Regionale della Toscana dei Consulenti Familiari di Ispirazione Cristiana ODV (d'ora in avanti Federazione), precedentemente Federazione Regionale della Toscana dei Consulenti Familiari di Ispirazione Cristiana, istituita nel 1979, è costituita come associazione ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, con sede legale in Firenze, piazza San Lorenzo n 9.
2. La Federazione aderisce alla Confederazione Nazionale dei Consulenti di Ispirazione Cristiana ODV con sede a Roma.
3. La Federazione ha durata illimitata.

Art. 2

Finalità

1. La Federazione è una organizzazione di volontariato senza fini di lucro nemmeno indiretti, liberamente costituito per l'esclusivo perseguimento di fini di solidarietà civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. La Federazione svolge prevalentemente in favore di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato delle persone aderenti agli enti associati:
 - interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
 - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo settore.
3. Ha la finalità di promuovere e coordinare le attività dei consulenti familiari aderenti e operanti sul territorio regionale, pertanto:
 - a) Opera per la promozione e salvaguardia dei valori della famiglia, del matrimonio, della vita, della sessualità e dell'amore, ispirandosi al Magistero della Chiesa Cattolica,

svolgendo la sua attività per prevenire e sostenere le situazioni di sofferenza e disagio a livello personale, di coppia e familiare.

b) Coordina e sostiene i consultori aderenti specialmente nella formazione dei consulenti familiari e degli specialisti.

c) Promuove la conoscenza e l'approfondimento delle problematiche attinenti la famiglia e il matrimonio, nonché la sensibilizzazione dell'opinione pubblica con le opportune iniziative offrendo anche attività di supporto ai servizi pastorali delle diocesi.

d) Aiuta e stimola l'istituzione e lo sviluppo di consultori familiari che si riconoscono nelle sue finalità.

e) Rappresenta gli aderenti a livello regionale presso la Conferenza Episcopale Toscana, le autorità pubbliche, gli enti pubblici e privati.

f) Promuove nei consultori aderenti l'insegnamento dei metodi di regolazione naturale della fertilità.

g) Sollecita i consultori aderenti affinché assumano la metodologia del lavoro di equipe, con incontri di supervisione, fornendo i loro servizi nel pieno rispetto della persona umana e della sua capacità di autodeterminazione.

4. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 3

Diritti ed obblighi dei Consultori associati

1. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

2. Si considerano associati alla Federazione i consultori familiari quali Organizzazioni di Volontariato che operano sul territorio toscano e che si riconoscono nelle finalità espresse all'art. 2 del presente Statuto. Gli altri enti del Terzo settore che non siano organizzazioni di volontariato, possono aderire a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle organizzazioni di volontariato.

3. Per l'adesione occorre presentare domanda scritta al Presidente della Federazione, corredata da una copia dello statuto e dalla eventuale documentazione dell'attività svolta. L'accettazione dell'adesione verrà comunicata dal Presidente a seguito di deliberazione dell'Organo di Amministrazione.

4. L'Organo di Amministrazione deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

5. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di Amministrazione, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della sua successiva convocazione.

6. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 4. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

7. Ogni consultorio associato ha il diritto di partecipare all'Assemblea Federale di cui al successivo art. 6, e di essere informato e partecipare alle attività promosse dalla

Federazione. Ogni consultorio associato ha altresì il diritto di consultare i libri associativi facendone richiesta all'Organo di Amministrazione.

8. Ogni consultorio associato, per quanto di competenza, ha il dovere di:
 - comunicare i propri atti di elezione o rinnovo delle cariche sociali;
 - rispettare le norme del presente Statuto;
 - versare regolarmente la quota associativa;
 - trasmettere annualmente i propri bilanci e la relazione dell'attività svolta.
9. Gli aderenti che entrino a far parte di altre associazioni nazionali o internazionali che abbiano analoghe finalità devono comunicarlo al Presidente della Federazione che ne darà notizia all'Assemblea Federale.

Art 4 Decadenza degli aderenti

1. I consultori cessano di aderire alla Federazione in caso di:
 - a) dimissioni scritte;
 - b) estinzione/scioglimento dell'associazione;
 - c) mancato versamento della quota associativa per tre anni consecutivi;
 - d) gravi inadempienze delle norme del presente Statuto.
2. Chi intende recedere dalla Federazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.
3. Per il caso del c. 1 lett, d), l'esclusione dalla Federazione viene deliberata dall'Assemblea Federale a maggioranza dei componenti. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.
4. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.
5. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 5 Organi della Federazione

1. Organi della Federazione sono:
 - l'Assemblea Federale;
 - il Presidente e il Consiglio di Presidenza, con funzione di Organo di Amministrazione.
2. Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 6 L'Assemblea Federale

1. L'Assemblea Federale è costituita da un rappresentante per ogni consultorio aderente, di norma identificato nella persona del rappresentante legale/presidente. Ciascun associato ha diritto a un voto.

2. I rappresentanti di cui al comma precedente possono tuttavia indicare, con dichiarazione scritta e motivata, altri membri quali rappresentanti permanenti del consultorio nell'Assemblea Federale.
3. L'Assemblea Federale ha le seguenti competenze inderogabili:
 - nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
 - delibera sulla *responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;
 - delibera sulla ammissione e sulla esclusione degli associati;
 - delibera sulle modificazioni dello Statuto;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera lo scioglimento;
 - delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
 - stabilisce le linee programmatiche dell'attività della Federazione;
 - approva il bilancio e la relazione del Presidente sulle attività svolte, di norma entro il 30 aprile di ciascun anno;
 - stabilisce l'entità delle quote associative;
4. In caso di assenza di candidature per il Consiglio di Presidenza (Segretario e Tesoriere), l'Assemblea può delegare il Presidente a proporre un Segretario e un Tesoriere anche al di fuori dei propri rappresentanti, nomine che diventeranno effettive dopo la ratifica da parte dell'Assemblea.
5. Le riunioni convocate per deliberare sui punti del comma 3 sono valide con almeno la metà più uno dei componenti.
6. Può essere autorizzato l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
7. L'Assemblea Federale è presieduta dal Presidente della Federazione e si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro il 30 di aprile, o su richiesta di almeno un terzo dei consultori aderenti, con preavviso di 20 giorni.
8. Per le votazioni è consentita la delega scritta limitata ad un solo voto.
9. I verbali della seduta sono redatti dal Segretario o, in sua assenza, da persona scelta dal Presidente.
10. Per particolari argomenti da trattare, sono invitati a partecipare all'Assemblea anche gli esperti e il consulente etico, di cui ai successivi artt. 8 e 9, con diritto di intervento, ma con voto consultivo.

Art. 7

Il Presidente e il Consiglio di Presidenza (Organo di Amministrazione)

1. Il Presidente e il Consiglio di Presidenza vengono eletti dall'Assemblea Federale tra gli associati a maggioranza degli aventi diritto, salvo il caso previsto dal precedente art. 6, c.4.
2. Il Consiglio di Presidenza svolge la funzione di Organo di Amministrazione ed è costituito da 3 a 5 componenti comprendenti, oltre al Presidente, il Segretario e il Tesoriere e si riunisce allo scopo di attuare le attività indicate dall'Assemblea Federale, da sottoporre poi alla stessa nel caso di eventuale ratifica.

3. L'Organo di Amministrazione risponde direttamente all'Assemblea e da questa può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
4. Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di Amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
 - eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
 - predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
 - predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
 - stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
 - curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o a essa affidati.
5. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
6. L'Assemblea ha facoltà di nominare un membro con funzioni di vice-presidente il quale partecipa alle riunioni del Consiglio di Presidenza e presiede l'Assemblea in caso di assenza del Presidente. Tale funzione può essere svolta anche dal Segretario.
7. Il Presidente rappresenta la Federazione presso istituzioni pubbliche e private, presso la Confederazione Nazionale e la Conferenza Episcopale Toscana; convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e redige la relazione sulle attività svolte.
8. Il Segretario cura l'attuazione di quanto deliberato dall'Assemblea e fornisce il supporto organizzativo ai lavori dell'Assemblea Federale.
9. Il Tesoriere controlla la regolarità dell'amministrazione e della contabilità della Federazione; predisporre il bilancio preventivo e il consuntivo da sottoporre all'Assemblea.
10. Il Consiglio rimane in carica quattro anni e i suoi membri sono rieleggibili.
11. In caso di dimissioni del Presidente (da presentare in forma scritta all'Assemblea), l'Assemblea viene convocata entro 30 giorni dal Vice-Presidente o, in mancanza, dal Segretario, per procedere all'elezione del nuovo Presidente.
12. Con deliberazione favorevole dell'Assemblea, le funzioni di Tesoriere possono essere svolte dal Segretario.
13. Il Presidente e il Consiglio di Presidenza possono essere revocati per gravi inadempienze dall'Assemblea Federale con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti.
14. L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
15. Le deliberazioni dell'Organo di Amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità nelle votazioni conta il voto del Presidente.
16. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 8 Esperti

1. Possono essere chiamati a partecipare alle attività della Federazione esperti, ivi compresi i rappresentanti di altri consultori di ispirazione cristiana o di associazioni che operano nel

campo della famiglia i quali, per la loro formazione e professionalità, possono contribuire alla realizzazione delle finalità della Federazione.

2. Gli esperti possono partecipare anche all'Assemblea della Federazione con voto consultivo.

3. Per lo studio di particolari argomenti o per l'organizzazione di convegni e seminari formativi, la Federazione può costituire apposite commissioni scientifiche a cui partecipano specialisti ed esperti di cui al primo comma.

Art. 9

Assistente etico ed ecclesiastico

1. La Conferenza Episcopale Toscana nomina un membro del clero quale assistente etico ed ecclesiastico e la rappresenta presso la Federazione; partecipa alle sedute degli organi collegiali nelle quali esprime parere consultivo.

2. Suo specifico compito è quello di animatore spirituale della Federazione.

Art. 10

Mezzi di sostentamento

1. La Federazione trae mezzi finanziari da:

- quote associative annuali degli associati;
- contribuzioni o donazioni, anche immobiliari, ed erogazioni liberali da privati;
- contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzate esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contribuzioni previste da provvedimenti di legge o amministrativi;
- rimborsi derivanti da convenzioni con enti pubblici o privati;
- proventi da attività di raccolta fondi;
- donazioni o lasciti testamentari.

2. Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 11

Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario della Federazione coincide con l'anno solare e chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale, predisposto dall'Organo di Amministrazione e approvato dall'assemblea entro il 30 di aprile e depositato presso il RUNTS.

3. La Federazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la propria attività ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

4. Il patrimonio della Federazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 12 **Scioglimento**

1. L'eventuale scioglimento della Federazione è deliberato dall'Assemblea Federale con il voto favorevole di almeno 4/5 dei componenti.
2. Il patrimonio è devoluto, dopo l'esaurimento della liquidazione e previo parere positivo dell'Ufficio regionale del RUNTS da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.
3. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 13 **Norme finali**

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.
2. Le modifiche del presente Statuto sono deliberate dall'Assemblea Federale con voto favorevole di 2/3 dei componenti.
3. L'organizzazione si avvale in modo determinante e prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
4. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
4. L'attività di volontariato è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e di ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Federazione.

Il presente Statuto, approvato con la costituzione della Federazione in data 27/10/1979 e successivamente modificato dall'Assemblea con verbali del 06/05/2008 e del 09/02/2016, è stato adeguato alle modifiche richieste dal Codice del Terzo Settore con verbale dell'Assemblea del 28/05/2021.